

■ In attuazione dell'accordo coi sindacati del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro il governo ha emanato il decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40 detto «salva-posti» perché interessa 17.000 prepensionamenti del settore siderurgico e 800 dell'Alitalia. Ma il decreto interviene anche su altri aspetti dell'occupazione estendendo i benefici della cassa integrazione e della mobilità a lavoratori occupati in settori produttivi che finora ne erano esclusi e prolungando tali benefici a favore di coloro che già ne fruiscono. Sull'efficacia del decreto hanno espresso qualche riserva i sindacati. Da parte sua il gruppo parlamentare del Pds ha proposto numerosi emendamenti migliorativi del provvedimento.

Il testo che esaminiamo è quello presentato dal governo.

a) Cassa integrazione guadagni.

Le principali innovazioni riguardano:

- la facoltà riservata al ministro del Lavoro di concedere due proroghe, ciascuna della durata di 12 mesi, dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che presentino una particolare complessità tecnica per l'azienda o un comportamento rilevante in rapporto alle dimensioni e all'articolazione dell'impresa;

- l'estensione della Cig ordinaria alle imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti che finora potevano essere ammesse solo alla Cig straordinaria (il provvedimento, secondo i dati della relazione tecnica, dovrebbe interessare 15.000 lavoratori);

- l'elevazione dal 1° gennaio 1994

Caro direttore, con riferimento alle note dell'av. Nino Raffone, dedicate all'annoso problema delle innumerevoli imprese truffaldine che operano nel settore pulizie in maniera piratesca e mafiosa, allego la recente circolare del ministero del Lavoro, recante il numero 87 del 10/9/1993, avente per oggetto «osservanza delle norme di legge e dei trattamenti economici e contrattuali negli appalti alle imprese esercenti i servizi di pulimento». La circolare è stata emanata a seguito dell'impiego preso in occasione del rinnovo contrattuale, su espressa richiesta avanzata congiuntamente dalle associazioni datoriali e dalle Oo.Ss. dei lavoratori.

Lo scopo è il tentativo di porre rimedio al dilagante e crescente fenomeno delle imprese fantasma che operano nel settore. Sarebbe opportuno dare il massimo risalto al contenuto della circolare.

dott. Francesco Braccio
Bologna

Nella circolare inviata cortesemente dal lettore, il ministero, dopo aver premesso che si constata «una preoccupante pluralità di casi di affidamento dei servizi (di pulizia) per importi

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Allea, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyrane Moschi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Il decreto legge sull'occupazione Non solo salva-posti

SILVANO TOPI

dell'importo massimo di integrazione salariale a L. 1.500.000 lorde mensili per retribuzioni di riferimento superiori a L. 2.700.000;

- l'estensione della disciplina della Cig straordinaria ai dipendenti delle imprese di pulizia (2.000 soggetti interessati);

b) Mobilità dei lavoratori:

- per evitare comportamenti collusivi si prevede l'esclusione dalle riduzioni sulle aliquote previdenziali e sui versamenti dei contributi per le imprese dello stesso settore di attività che, nei sei mesi precedenti, hanno collocato in mobilità lavoratori. Se però l'assunzione in mobilità dall'una all'altra impresa è stata effettuata nell'ambito di programmi concordati con i sindacati l'esclusione non opera;

- diversamente da quanto previsto dalla legge n. 223 la stessa impresa

può utilizzare i contratti di solidarietà in favore dei lavoratori che già fruiscono della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale;

- il trattamento di mobilità è esteso alle aziende commerciali, alle agenzie di viaggio e alle imprese di spedizione con più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza. Si estende inoltre il prepensionamento all'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature nonché a imprese con più di 500 dipendenti del quale almeno un terzo sia occupato in aree di declino industriale individuate ai sensi dei regolamenti Cee (15.000 lavoratori);

c) Trattamenti di disoccupazione:

- il trattamento ordinario è elevato dal 20 al 27 per cento fino al 30 giugno e al 30 per cento fino al 31 dicembre 1994;

- è estesa l'indennità di disoccu-

olazione speciale ai lavoratori dell'edilizia che già abbiano fruito della Cig straordinaria e che abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi (5.000 soggetti interessati). Questi lavoratori e quelli licenziati successivamente all'entrata in vigore della norma da imprese impegnate in particolari aree possono fruire dei prepensionamenti (1.000 lavoratori);

d) Misure sperimentali:

1. In materia di occupazione è concesso il beneficio dello sgravo totale o parziale degli oneri previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti a incremento dei livelli occupazionali dalle imprese che attuano piani occupazionali concordati coi sindacati, con esclusione delle imprese che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni hanno effettuato riduzioni di personale;

2. In materia di flessibilità della durata del lavoro è prevista: una riduzione dei contributi Inps per le imprese che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale a incremento degli organici; una riduzione non inferiore allo 0,20 per cento dell'aliquota contributiva per l'integrazione salariale a carico delle imprese industriali e una integrazione del trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengono stipulati i contratti collettivi a sostegno e incremento dei livelli occupazionali;

e) Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica:

Si promuovono progetti di ricerca e formazione da parte di imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni da realizzare con contratti destinati ai giovani fino a 32 anni.

del Lavoro. Se gli organi di garanzia volessero controllare, sarebbe già sufficiente indagare nei vari ministeri. Tuttavia riflettendo meglio sull'argomento, dobbiamo ammettere che è sbagliato da parte nostra sottovalutare l'intervento ministeriale. Sicuramente non sarà una circolare a ripristinare le regole di diritto ampiamente violate nel settore, ma è pur sempre un fatto utile denunciare l'esistenza di un problema e così far crescere la coscienza della necessità di un intervento legislativo. In materia l'auspicato intervento non potrà non tener conto delle responsabilità di chi affida l'appalto, in quanto anch'egli, consapevolmente o meno, concorre insieme all'impresa di pulizie nel frodare lavoratori, Inps e fisco.

Aggiungiamo ancora che assai opportuno è la costituzione dell'osservatorio paritetico, proprio per studiare ed analizzare il mercato degli appalti e dell'occupazione, al fine di perseguire una maggior ottemperanza delle norme di legge e di contratto, e ciò al fine di tutelare non solo i diritti dei lavoratori, ma anche quelli delle imprese serie, che rischiano di essere estromesse completamente dal mercato.

Cosa succede se mentre lavori in navigazione fallisce la ditta di appartenenza

Vi segnaliamo il caso di un lavoratore che, licenziato il 16/7/93 dall'azienda nella quale lavorava, non avrà diritto alla pensione di anzianità fino all'1/11/94 pur avendo maturato il diritto, per effetto del Dl 384/92.

Il lavoratore in oggetto lavorava alle dipendenze di una ditta che effettuava lavori in mare, di conseguenza era imbarcato su una imbarcazione come meccanico navale. Tale ditta è stata dichiarata fallita e tutti gli operai sono stati licenziati il 16/7/93.

Essendo marittimo, il lavoratore non avrà diritto alla Cigs né alla mobilità indennizzata, pertanto potrà beneficiare solamente di 6 mesi di disoccupazione ordinaria (500.000 lire circa al mese). Dopo la disoccupazione, essendo estremamente difficile trovare lavoro a 57 anni, egli resterà quasi sicuramente senza alcun reddito fino al pensionamento e cioè per 10 mesi.

Siccome l'interessato ha maturato le 1820 settimane di contribuzione necessarie per la pensione di anzianità non sarà il caso che le organizzazioni sindacali e i gruppi parlamentari dei partiti democratici operino per modificare il Dl 384/92 e quindi affiancare questi lavoratori a quelli delle aziende in stato di crisi riconosciute dal Cipi, i quali hanno diritto al pensionamento per anzianità al momento del raggiungimento del diritto?

Atfredo Caprari
(è il Coordinamento pesca della Rai - Federazione lavoratori dell'agroindustria di Ancona).

Quando verranno emanati i decreti?

Sono un lavoratore che, a seguito del decreto legislativo n. 503/1992, ha visto spostarsi l'età pensionabile al compimento dei 61 anni. Tuttavia, essendo da più di 6 anni occupato in un'attività rientrante tra quelle cosiddette particolarmente usuranti (lavori all'interno di caldaie), vi chiedo se allo stato della normativa attuale è possibile richiedere l'anticipazione dell'età pensionabile. In particolare, vorrei dei chiarimenti sul significato del decreto legislativo (dlgs) n. 374/93 e sull'emanazione dei decreti ministeriali complementari allo stesso.

Giovanni Ivaid
Genova

La riduzione dell'età (due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti) per il diritto alla pensione di vecchiaia, è riferita all'attività svolta a decorrere dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 374/93 (articolo 2, comma 1). Pertanto, i sei anni di attività già svolti all'interno di caldaie non possono produrre effetti relativamente al decreto legislativo in questione.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

D'altra parte, non ci risultano emanati i decreti ministeriali che danno pratica attuazione alla normativa del dlgs n. 374/93: individuazione delle mansioni; fissazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva per finanziare il maggiore onere. Riteniamo che i lavoratori interessati, tramite le Federazioni sindacali delle singole categorie, rivendichino la immediata emanazione di tutte le disposizioni necessarie a rendere operativa la normativa sulle attività usuranti.

Si rivedono ancora le 30.000 lire

Vorrei avere un chiarimento sulla legge (se ben ricordo) 336/70 che riguarda gli ex combattenti e orfani di guerra primogeniti. Se le lire 30.000 al mese che alcuni mi dicono mi spettano come orfano, fa parte della stessa legge? In caso affermativo, quali documenti dovrei allegare (dovrei andare in pensione il 1° novembre 1994 con il Fondo autoferramentieri)?

Gino Ughini
S. V. Olona (Milano)

Le 30.000 lire mensili di maggiorazione della pensione sono state attribuite agli ex combattenti e categorie assimilate di cui alla legge 336/70, con l'articolo 6 della legge n. 140/85. Hanno diritto - alla maggiorazione delle 30.000 lire gli ex combattenti e le categorie assimilate solo se non hanno fruito o non hanno titolo a fruire, neanche in parte, dei benefici previsti dalla legge n. 336/70.

Gli autoferramentieri, se dipendenti da aziende di trasporto pubblico mu-

nicipalizzate, hanno titolo ai benefici della legge n. 336/70.

Se dipendi da una azienda non municipalizzata hai titolo alle 30.000 lire di maggiorazione che dovrai chiedere al momento della domanda di pensione allegando, o dichiarando (ex legge n. 15/68), la documentazione che attesti la categoria che dà titolo al beneficio.

Il nuovo criterio per il calcolo della reversibilità

Nel caso di attribuzione della pensione di reversibilità (o della pensione indiretta a seguito del decesso del lavoratore non ancora pensionato) l'Inps determina il relativo importo applicando la prevista percentuale al cosiddetto «importo a calcolo» e non già all'importo in pagamento (o a quello spettante all'assicurato) nel caso in cui vi fosse stato diritto all'integrazione al trattamento minimo.

Poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 495/93, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge n. 903/65 nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto diritto di percepirla, le pensioni ai superstiti già liquidate nell'ultimo decennio senza tenere conto della quota di integrazione al trattamento minimo, devono essere riliquidate con il nuovo criterio stabilito dalla Corte costituzionale.

L'Inps applica d'ufficio le sentenze della Corte costituzionale. Tuttavia, mentre non dovrebbe esservi alcun dubbio sull'applicazione della nuova norma per le liquidazioni successive alla pubblicazione della sentenza, nutriamo delle perplessità per la tempistica e integrale ricostituzione di quelle già liquidate nel decennio precedente soprattutto per quanto attiene al riconoscimento e alla liquidazione degli arretrati.

Consigliamo gli interessati a rivolgersi alle sedi dell'Inca-Cgil per avanzare l'apposita istanza alla competente sede dell'Inps.

IMPORTI - MINIMO INPS - E PENSIONE SOCIALE

Decorrenza	Minimo Inps	Pensione sociale
1-12-1993	598.150	340.850
1-01-1994	602.350	343.250
1-11-1994	623.450	355.250

SCALA MOBILE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO

Decorrenza	Aumento	Quota di pensione
1-01-1994	+0,7% (1)	per le sole pensioni di importo non superiore a L. 1.000.000 lordo mensile
1-11-1994	+3,5 %	fino a L. 1.204.700
	+3,15 %	da L. 1.204.701 a L. 1.807.050
	+2,625 %	oltre L. 1.807.050

(1) Le pensioni d'importo mensile compreso tra L. 1.000.000 e 1.007.000 sono aumentate fino a L. 1.007.000.



NUOVA PEUGEOT 405 MEETING.

**Fino a 20 milioni
in 24 mesi.
A tasso zero.****

Prego, accomodatevi: la nuova Peugeot 405 Meeting è pronta. Scoprite la bellezza dei suoi sedili in velluto; ammirate i cerchi in lega e il volante sportivo in pelle, a tre razze; apprezzate la comodità del servosterzo, degli alzacristalli elettrici, della chiusura centralizzata con comando a distanza; compiacetevi della sua sicurezza, garantita da una tenuta di strada impeccabile. Questa volta, scegliete di viaggiare meglio. Questa volta, non rinunciate a nulla: la nuova Peugeot 405 Meeting vi dà tutto. Mettetela alla prova.



IL CONTRATTO CHE VI GARANTISCE

*Esclusa la tassa regionale (A.P.R.E.). **Prezzo: L. 23.500.000 - Aliquota: L. 3.500.000 - Spese apertura pratica: L. 200.000 - Importo da finanziare: L. 20.000.000 - 24 rate mensili da L. 833.400 - TAN 0% TAEG 0,00%

L. 23.500.000*
chiavi in mano**



PEUGEOT